

TESTO COORDINATO



CITTA' DI PORTOGRUARO

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

del

PIANO del COMMERCIO

su AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di

Consiglio Comunale n° 93 dell'11.09.2007

INDICE

CAPO I	5
OGGETTO E DEFINIZIONI.....	5
Art. 1 Oggetto.....	5
Art. 2 Definizioni.....	5
Art. 3 Finalità.....	7
CAPO II	8
NORMATIVA GENERALE.....	8
Art. 4 Esercizio dell'attività.....	8
Art. 5 Autorizzazione all'esercizio del commercio con posteggio.....	8
Art. 6 Autorizzazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante.....	9
Art. 7 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti.....	10
Art. 8 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione.....	11
Art. 9 Reintestazione, rinnovo e rinuncia dell'autorizzazione e della concessione dell'area.....	12
Art. 10 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.....	12
Art. 11 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.....	13
Art. 12 Indirizzi generali in materia di orari.....	13
Art. 13 Produttori agricoli.....	13
Art. 14 Manifestazioni straordinarie e autorizzazioni temporanee.....	14
Art. 15 Normativa igienico-sanitaria.....	14
Art. 16 Obblighi e divieti per gli operatori.....	15
CAPO III	17
I MERCATI.....	17
(MERCATO SETTIMANALE, POSTEGGI ISOLATI E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO)	
Art. 17 Disposizioni generali.....	17
SEZIONE I	18
MERCATO SETTIMANALE.....	18
Art. 18 Localizzazione e configurazione del mercato.....	18
Art. 19 Giornate di svolgimento.....	18
Art. 20 Orari di svolgimento.....	19
Art. 21 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.....	19
Art. 22 Circolazione veicolare nell'area di mercato.....	19
SEZIONE II	21
POSTEGGI ISOLATI.....	21
Art. 23 Localizzazione e configurazione dei posteggi isolati.....	21
Art. 24 Giornate e orari di svolgimento.....	21
Art. 25 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.....	22
SEZIONE III	23
CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI.....	23
Art. 26 Soppressione del mercato o di posteggi.....	23
Art. 27 Modalità di riassegnazione dei posteggi per spostamento provvisorio e trasferimento, anche per ristrutturazione del mercato.....	23
Art. 28 Ampliamento dei posteggi.....	24
Art. 29 Posteggi liberi - Migliorie.....	24
Art. 30 Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	24
Art. 31 Presenze dei titolari di posteggio.....	26
Art. 32 Graduatoria di mercato degli operatori titolari di posteggio.....	26

Art. 33 Posteggi nei mercati temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari.....	26
Art. 34 Mercati straordinari.....	27
SEZIONE IV	28
MERCATINO DELL' ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO	28
Art. 35 Localizzazione e configurazione del mercatino.....	28
Art. 36 Giornate e orario di svolgimento	28
Art. 37 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.....	29
Art. 38 Partecipazione.....	29
PARTE I.....	29
OPERATORI PROFESSIONALI.....	29
Art. 39 Modalità di esercizio dell'attività per gli operatori professionali.....	29
PARTE II	30
OPERATORI NON PROFESSIONALI	30
Art. 40 Modalità per il rilascio del tesserino agli operatori non professionali.....	30
Art. 41 Partecipazione al mercatino da parte degli operatori non professionali.....	30
Art. 42 Graduatoria degli operatori non professionali	31
Art. 43 Assegnazione dei posteggi degli operatori non professionali non utilizzati.....	31
Art. 44 Obblighi particolari per gli operatori non professionali.....	31
CAPO IV	33
FIERE	33
Art. 45 Disposizioni generali.....	33
SEZIONE I.....	34
FIERA DI SANT'ANDREA	34
Art. 46 Localizzazione e configurazione della Fiera.....	34
Art. 47 Giornata e orario di svolgimento	34
Art. 48 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.....	35
Art. 49 Area riservata agli agricoltori.....	35
SEZIONE II.....	36
FIERA - MOSTRA ORNITOLOGICA	36
Art. 50 Localizzazione e configurazione della Fiera.....	36
Art. 51 Giornata e orario di svolgimento	36
Art. 52 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.....	37
SEZIONE III.....	38
FIERA – NATALE IN CENTRO STORICO	38
Art. 53 Localizzazione e configurazione della Fiera.....	38
Art. 54 Giornata e orario di svolgimento	38
Art. 55 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.....	39
SEZIONE IV	40
FIERA – PORTOGRUARO IN FIORE.....	40
Art. 56 Localizzazione e configurazione della Fiera.....	40
Art. 57 Giornata e orario di svolgimento	40
Art. 58 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita.....	41
SEZIONE V.....	42
CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE.....	42
Art. 59 Modalità di presentazione delle domande.....	42
Art. 60 Graduatorie.....	43
Art. 61 Disposizioni generali sui criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	43
CAPO V	45
DISPOSIZIONI FINALI	45
Art. 62 Sanzioni	45

Art. 63 - Variazioni non essenziali del Mercato - delega.
45

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2000 (di seguito indicata come "legge regionale") e dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come "decreto legislativo") e dai primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001, n. 1902) e del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo (DGR 9 novembre 2001, n. 2956 del 9/11/2001).

Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per **autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche:
 - l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio dato in concessione ai sensi dell'art. 28 co.1 lett. a) del decreto legislativo;
 - l'atto rilasciato dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di società di persone, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche purché in forma itinerante ai sensi dell'art. 28 co.1 lett. b) del decreto legislativo.
- d) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - per **mercatino dell'antiquariato e del collezionismo**: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente

- l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato autorizzato nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, a tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
 - per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
- e) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- f) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) per **manifestazione straordinaria**: raggruppamento straordinario di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio, delle attività produttive e commerciali, di attività di animazione, culturali, sportive o di tipologia similare;
- h) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, sempreché la rinuncia sia dovuta ad un'oggettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- i) per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- j) per **autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche esclusivamente in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- k) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- m) per **ampliamento** la possibilità, per un operatore con posteggio, in una fiera o in un mercato, di poter ampliare la superficie di posteggio;
- n) per **spostamento provvisorio del posteggio**: lo spostamento temporaneo del posteggio nell'ambito dell'area di mercato o limitrofa;
- o) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- p) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- q) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- r) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla

- assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- t) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- u) per **ordinanza igienico sanitaria in materia di alimenti**: l'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, così come sostituita dalla ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

Art. 3 Finalità

Il Piano del Commercio su Aree Pubbliche, contenente il presente Regolamento, persegue le seguenti finalità:

- la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare sia le condizioni di lavoro degli operatori che le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 4 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica non interdetta, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. **L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a)**, del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita anche i titolari della stessa all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio della Regione, ed anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. **L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b)**, del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago e alla partecipazione a fiere e mercati in qualità di precario.
5. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.
6. Nel caso di attività esercitata sul medesimo posteggio per almeno cinque giorni alla settimana, viene rilasciata un'unica autorizzazione di cui al comma 3.
7. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni, autostrade e aree demaniali è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali, l'attività di cui al comma 3 è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale di cui all'art. 17.

Art. 5 Autorizzazione all'esercizio del commercio con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, di cui al precedente articolo 4 co. 3, è rilasciata dal Dirigente del Settore competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Regione la situazione di disponibilità dei posteggi al fine di consentire la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BUR) dell'elenco dei posteggi liberi e disponibili, secondo le modalità e i tempi indicati dalla Regione stessa.
3. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel BUR.

4. La domanda in bollo deve contenere i dati presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R. e, a pena d'inammissibilità, deve essere inviata al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentata direttamente presso l'Ufficio protocollo del Comune, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Se spedita a mezzo posta farà fede la data di timbro postale.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Nei successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, l'interessato dovrà trasmettere la documentazione richiesta pena decadenza, e conseguente archiviazione, della domanda.
6. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario, dall'entrata in vigore dell'abrogata legge 112/1991 (23.4.1991) dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - ordine cronologico di presentazione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
10. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
11. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato.

Art. 6 Autorizzazioni all'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui al precedente articolo 4 co. 4, è rilasciata dal Dirigente del Settore Competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di Portogruaro; se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo (anche per mezzo di autocertificazione);
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;

- e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Nei successivi 15 giorni dalla data di ricevimento, l'interessato dovrà trasmettere la documentazione richiesta pena decadenza, e conseguente archiviazione, della domanda.
 5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
 6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
 7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale prende in carico l'intera posizione dell'operatore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 7 Svolgimento dell'attività in forma itinerante - Divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto nelle aree non interdette dal comune. In tal senso è stata predisposta apposita tavola planimetrica con elencate e individuate le strade e il perimetro del centro storico, riconprendente strade, vie e piazze, nei quali è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante; in caso di contraddizione tra nominativo in elenco e rappresentazione cartografica, prevale quest'ultima.
2. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
4. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, mercatini dell'antiquariato e posteggi isolati, fiere e manifestazioni straordinarie, nelle aree adiacenti alle medesime attività, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino.
6. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle strade e loro pertinenze, come definite dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento, evidenziate nella specifica planimetria allegata alla delibera consiliare di approvazione del Piano del Commercio su aree pubbliche, depositata presso l'Ufficio Commercio.
In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Sindaco può consentire la deroga al predetto divieto.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 8 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione a seguito di domanda in bollo presentata al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo (anche per mezzo di autocertificazione);
 - estremi dell'autorizzazione da trasferire e motivo del subingresso(atto tra vivi, che deve essere allegato ovvero in caso di morte)
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.). E' perciò fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, le priorità acquisite dalla ditta che subentra con riferimento allo specifico ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. Tale decadenza non si attiva se entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo c'è un trasferimento dell'azienda. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal Dirigente del Settore competente.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare l'attività per sei mesi dalla data della morte; entro tale termine deve essere presentata domanda di subingresso, pena la decadenza. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
8. Il termine di conclusione del procedimento per il trasferimento è stabilito in 90 giorni dalla presentazione della domanda regolare e completa. Il subentrante in possesso dei requisiti che abbia presentato regolare domanda, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al precedente punto 7., può comunque nel frattempo esercitare l'attività esibendo agli organi di vigilanza copia della domanda stessa correlata da ricevuta del Comune unitamente al titolo che legittima il subingresso.
9. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

10. Sarà cura dell'Ufficio commercio comunicare al Comando di Polizia Municipale e alla ditta che gestisce della riscossione tributi per l'occupazione spazio pubblico, l'avvenuta presentazione della domanda da parte della Ditta interessata al subingresso e anche la conclusione del relativo procedimento.

Art. 9 Reintestazione, rinnovo e rinuncia dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nel caso di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono sostituite, alla cessazione della stessa, da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Dirigente del Settore competente.
2. Nel caso di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal Dirigente del Settore competente.
3. Nel caso di rinnovo di concessione di posteggio, l'intestatario della concessione, sessanta giorni prima della scadenza del termine decennale di validità della stessa, comunica al Comune il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo. Ricevuta la comunicazione, il Comune provvederà al rinnovo della stessa entro il termine di scadenza, per un periodo di ulteriori dieci anni.
4. Nel caso di rinuncia alla autorizzazione e concessione (nel caso di posteggio), la comunicazione va inviata al Comune allegando l'originale dell'atto amministrativo. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 10 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente del Settore competente può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. Prima di emettere il provvedimento di sospensione, viene comunicato all'interessato l'inizio del relativo iter amministrativo assegnando un termine per le eventuali controdeduzioni. Passato tale termine il Dirigente del Settore competente emana il relativo provvedimento.
2. Tra i casi di particolare gravità sono anche da considerarsi:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 11 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare e per gravi avversità atmosferiche. Non vengono inoltre considerate, al fine della decadenza, le assenze nei mercati straordinari e nei mercati effettuati in giorno diverso da quello feriale stabilito dalla relativa scheda;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo.
2. Il Dirigente del Settore competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica.

Art. 12 Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) gli orari delle attività esercitate nel mercato, mercatini dell'antiquariato e posteggi isolati e fiera, sono indicati nelle relative schede e nella specifica parte regolamentare che segue;
 - b) l'attività in forma itinerante o con posteggio isolato può essere esercitata nelle fasce orarie stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa;
 - c) per l'attività comprendente anche la somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli orari previsti per i pubblici esercizi;
 - d) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è stabilita nel medesimo atto autorizzativo.
2. Gli orari di cui sopra possono essere modificati con provvedimento del Sindaco.
3. Al commercio su aree pubbliche si applicano le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite per gli esercizi commerciali, comprese eventualmente quelle per i Comuni a prevalente economia turistica e per le città d'arte.

Art. 13 Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in conformità al decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi trenta giorni dalla presentazione in Comune della comunicazione di cui all'art. 4 del medesimo decreto. Se l'attività di vendita è effettuata in forma itinerante la comunicazione va inviata al Comune sede dell'azienda di produzione. Nel caso di vendita mediante l'utilizzo di un posteggio in Comune di Portogruaro la comunicazione, deve essere

integrata anche con la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Il Comune può in ogni momento richiedere documenti comprovanti il permanere del titolo di produttore agricolo. Il venir meno della qualifica di produttore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione.
3. Il produttore agricolo che deve vendere i beni di propria produzione in forma prevalente, deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda, separandoli da quelli prodotti in proprio.
4. L'attività del produttore agricolo è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui al presente regolamento.

Art. 14 Manifestazioni straordinarie e autorizzazioni temporanee

1. Le manifestazioni straordinarie per le quali è di supporto la presenza di un'offerta commerciale sono deliberate dalla Giunta Comunale. Nell'atto sono individuate le aree ed eventualmente il numero dei posteggi ed i settori merceologici di riferimento, in modo che l'esercizio delle attività risulti compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa, nonché la durata e l'orario di svolgimento della manifestazione.
2. In occasione di manifestazioni straordinarie, il Dirigente del Settore competente rilascia la concessione di posteggi e, per coloro che non sono titolari di autorizzazione, l'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
3. La concessione viene rilasciata nei limiti e nelle modalità dei posteggi previsti dall'atto deliberativo di individuazione della manifestazione tramite assegnazione del Dirigente del Settore competente, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
4. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
5. Le domande, corredate dall'eventuale consenso degli organizzatori o gestori dell'iniziativa, devono essere presentate, nei tempi e nei modi previsti nell'atto deliberativo e comunque, almeno 10 giorni prima del loro programmato inizio.
6. Il Dirigente autorizza altresì lo svolgimento di attività commerciali di modesta entità su aree pubbliche in occasione di sagre, nonché in occasione di altre riunioni straordinarie di persone, rilasciando le relative concessioni temporanee di posteggi su aree pubbliche e le eventuali autorizzazioni temporanee al commercio su aree pubbliche.

Art. 15 Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000 così come sostituita dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, per il commercio dei prodotti alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza di cui al comma 1 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 16 Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni e prescrizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, nonché gli obblighi verso la Pubblica Amministrazione previsti dal Regolamento comunale relativo alla TOSAP.
3. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
4. Nelle aree non espressamente inibite, è consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
5. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
6. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
7. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
8. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
9. E' vietato occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni, di negozi o altri edifici e luoghi di privata attività. Deve essere garantito il rispetto degli edifici o luoghi di particolare interesse architettonico o di prestigio.
10. E' vietato occupare uno spazio non concesso, più spazio di quello concesso e anche lo spazio tra posteggi. I banchi, i veicoli, gli autoservizi, le attrezzature e quant'altro utilizzato dall'operatore nella propria attività devono essere collocati all'interno dell'area del posteggio assegnato. La delimitazione verrà effettuata con dei segni posti al suolo o con chiari punti di riferimento.
11. Deve essere garantito e agevolato il transito dei mezzi di pronto intervento.
12. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 (da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia) e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. Le stesse possono sporgere al massimo di un metro dalla verticale che delimita il posteggio verso il centro strada. Sporgenze maggiori possono essere autorizzate purché non arrechino danni ad altri esercenti e sia sempre garantito il transito dei veicoli con sagoma e dimensioni regolari stabilite dal Codice della Strada. Lateralmente possono avere sporgenze maggiori sempreché non arrechino disturbo agli operatori limitrofi.
13. E' vietato appendere la merce alle tende esternamente alla tenda.
14. Le strutture utilizzate per la vendita, quali tende e banchi o altro, non possono essere fissate ai muri, ad ogni altra struttura pubblica o privata, e alle strutture degli immobili.
15. La merce non può essere collocata o appesa ai muri e alle strutture degli edifici (intesi anche come sporgenze e aggetti) adiacenti il posteggio.
16. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari solo agli operatori che vendano tali prodotti a condizione che il volume non superi i limiti previsti dalla normativa vigente sull'inquinamento acustico e comunque non arrechi disturbo agli operatori limitrofi e ai residenti.
17. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.

18. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale. Al termine delle operazioni di vendita l'operatore deve raccogliere i rifiuti conferendoli in appositi contenitori secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
19. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

CAPO III

I MERCATI

(Mercato settimanale, Posteggi isolati e Mercatino dell'Antiquariato e del collezionismo)

Art. 17 Disposizioni generali

1. Le aree destinate a mercato (mercato settimanale, posteggi isolati e mercatino dell'antiquariato e del collezionismo) presenti nel territorio comunale sono individuate o modificate dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 2 della Legge Regionale di approvazione del Piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Le assegnazioni dei singoli posteggi vengono effettuate nell'ambito delle aree sopra individuate. Non è considerata modifica alla deliberazione del Consiglio Comunale, la semplice diversa assegnazione del posteggio all'interno delle aree approvate.
2. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria delle aree destinate all'esercizio del commercio allegata al Piano del commercio su area pubblica, nonché la scheda di ogni mercato (mercato settimanale, posteggi isolati e mercatino dell'antiquariato e del collezionismo) con l'allegata planimetria organizzativa dove sono indicati la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e relativamente ogni posteggio concesso: la superficie, i parametri dimensionali, il titolare del posteggio e la data di decadenza. La documentazione è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'Ufficio commercio su aree pubbliche.
3. Ad ogni operatore titolare di posteggio viene consegnata copia della scheda, e una planimetria relativa al proprio posteggio nonché copia del presente Regolamento.
4. Il mercato settimanale, i posteggi isolati e il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo, sono gestiti dal Comune di Portogruaro che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione, ai sensi di legge, approvata dalla Giunta Comunale.
5. L'autorità comunale ha facoltà di emanare le ordinanze necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali.
6. L'Ufficio Commercio, ai sensi dell'art.12 co. 1 della legge regionale, provvede a trasmettere alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, l'elenco dei provvedimenti autorizzatori. Lo stesso ufficio provvede, entro il 15 ottobre di ogni anno, ad inviare alla Regione la comunicazione con i dati identificativi del mercato di cui all'art. 12 co. 2 della legge regionale.
7. Al servizio di vigilanza annonaria e commerciale provvede la Polizia Municipale, in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l'azienda ASL territorialmente competente.
8. Le tariffe per la concessione spazio pubblico e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti dei posteggi, sono determinate sulla base del relativo regolamento comunale in vigore.
9. Il servizio di vigilanza della Polizia Municipale redige ed aggiorna il registro delle presenze e le assenze di tutti gli operatori, sia titolari di concessione di posteggio che assegnatari temporanei.

SEZIONE I

MERCATO SETTIMANALE

Art. 18 Localizzazione e configurazione del mercato

1. Il mercato è localizzato nel Centro Storico di Portogruaro. Le aree di mercato sono quelle configurate nella planimetria allegata alla delibera di cui all'art. 17 co. 1, così come modificata dai successivi provvedimenti attuativi, nella quale si evidenziano:
 - l'ubicazione del mercato
 - la superficie complessiva dei posteggi
 - il numero totale dei posteggi, quelli riservati ai produttori agricoli, la eventuale suddivisione tra posteggi riservati al settore non alimentare e quello alimentare, posteggi riservati a merceologie particolari e quelli utilizzabili con particolari restrizioni. Per quest'ultime aree, indicate con apposita grafia nella planimetria allegata, non è consentita la permanenza dell'automezzo nel posteggio assegnato; eventuali altre modalità o specifiche limitazioni inerenti la circolazione stradale, potranno essere definite con apposita ordinanza.
2. Riguardo alla tipologia della struttura, si tratta di posteggi su area scoperta.
3. In riferimento all'individuazione dei settori merceologici dell'area mercatale si specifica che ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria è consentita la vendita di prodotti alimentari senza mezzo automunito solo in aree pubbliche appositamente attrezzate, in tal senso si devono intendere le aree appositamente individuate per la tipologia alimentare nella planimetria di cui al punto 1 che precede. Diversamente, nelle aree in cui non è specificata la tipologia di vendita, è consentito anche il commercio di prodotti alimentari con mezzo autonomo sempre nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
4. Nelle aree con tipologie merceologiche specificatamente individuate, è consentita la concessione del posteggio unicamente per la vendita della merceologia prevista.
5. E' facoltà dell'Autorità Comunale dislocare i posteggi nell'ambito del mercato secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle eventuali esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, per ragioni di carattere igienico sanitario.

Art. 19 Giornate di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di Giovedì.
2. Se il Giovedì è festivo, lo svolgimento del mercato sarà posticipato di un giorno, cioè al venerdì, e se anche il venerdì è festivo, anticipato al mercoledì.

Il mercato potrà tuttavia avere svolgimento anche il giovedì festivo, purché in periodo rientrante nelle speciali deroghe stabilite ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale e della parte III p.to 8 della Delibera di G.R. 20 luglio 2001, n. 1902. Il mercato inoltre potrà essere effettuato in altra giornata festiva purché rientrante nel calendario agli obblighi di chiusura nei giorni festivi per il commercio al dettaglio in sede fissa. In quest'ultimo caso il mercato straordinario sarà autorizzato ai sensi del successivo articolo 36.
3. Nel caso in cui il mercato venga effettuato in una giornata individuata ai sensi del precedente comma 2, il Comando di Polizia Municipale può, sentiti preventivamente i titolari di posteggio, limitare l'area di svolgimento ad uno spazio appropriato rispetto all'adesione prevista. In ogni caso l'ambito individuato sarà ricompreso all'interno dell'area di regolare svolgimento del

mercato. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo la posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico.

4. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento.
5. Del pari il Sindaco, per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato, ovvero per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità può disporre la sospensione in via temporanea.

Art. 20 Orari di svolgimento

1. Gli orari di vendita del mercato sono i seguenti: dalle ore 07.30 alle ore 13.00.
2. I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 08.00, ma non prima delle ore 06.30, e devono sgomberare non prima delle 12.30 e comunque entro le ore 14.00, in modo che, a tale ora, l'intera area mercatale risulti libera e possa essere ripristinato l'uso non commerciale.
3. Per quanto non diversamente richiamato valgono le disposizioni dell'art. 12 del presente regolamento.
4. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
5. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento del mercato, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato.

Art. 21 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale.
2. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, salvo il rispetto di esigenze igienico sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
3. Per le modalità di sistemazione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 22 Circolazione veicolare nell'area di mercato

6. Dalle ore 06.30 alle ore 15.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvo i mezzi di emergenza ed i veicoli preventivamente autorizzati nonché i veicoli dei residenti e domiciliati, solo in uscita dall'area di mercato; è inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

7. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
8. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nel posteggio, i mezzi dovranno essere posteggiati nell'area individuata nella concessione del posteggio o con apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione comunale.
9. L'Amministrazione comunale si riserva di disporre specifica ordinanza per quanto non regolamentato nel presente articolo, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

SEZIONE II

POSTEGGI ISOLATI

Art. 23 Localizzazione e configurazione dei posteggi isolati

1. I posteggi isolati sono localizzati secondo la planimetria allegata di cui all'art. 17 co. 1, così come modificata dai successivi provvedimenti attuativi, nella quale si evidenziano:
 - l'ubicazione del posteggio isolato, compresi i gruppi di posteggi isolati fino ad un massimo di 5
 - la superficie complessiva dei posteggi isolati
 - i posteggi riservati ai produttori agricoli.
2. Riguardo alla tipologia della struttura, si tratta di posteggi su area scoperta.
3. In riferimento all'individuazione dei settori merceologici dell'area mercatale si specifica che ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria è consentita la vendita di prodotti alimentari senza mezzo automunito solo in aree pubbliche appositamente attrezzate, in tal senso si devono intendere le aree appositamente individuate per la tipologia alimentare nella planimetria di cui al punto 1 che precede. Diversamente, nelle aree in cui non è specificata la tipologia di vendita, è consentito anche il commercio di prodotti alimentari con mezzo autonomo sempre nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
4. Nelle aree con tipologie merceologiche specificatamente individuate, è consentita la concessione del posteggio unicamente per la vendita della merceologia prevista.
5. E' facoltà dell'Autorità Comunale dislocare i posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle eventuali esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, per ragioni di carattere igienico sanitario.

Art. 24 Giornate e orari di svolgimento

Posteggi in Piazzetta delle Erbe

1. In piazzetta delle Erbe sono localizzati due posteggi isolati riservati ai produttori agricoli.
2. L'attività ha luogo unicamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato.
3. Se la giornata è festiva, lo svolgimento dell'attività sarà posticipato di un giorno, e se anche quest'ultimo è festivo, verrà anticipato di un giorno. In ogni caso vale quanto previsto nella seconda parte dell'art. 19 co. 2.
4. Gli orari di vendita nei posteggi isolati sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
5. I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 08.30, ma non prima delle ore 07.30, e devono sgomberare non prima delle 12.30 e comunque entro le ore 13.30.
6. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento dell'attività, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto ovvero per un miglior servizio al consumatore. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori dei posteggi.

Posteggi in località Pradipozzo

1. Nel centro di Pradipozzo sono localizzati tre posteggi di cui uno riservato ai produttori agricoli.
2. L'attività ha luogo tutti i giorni da martedì a sabato nel periodo da giugno ad agosto compresi.

3. Se la giornata è festiva, l'attività potrà avere ugualmente luogo purché in periodo rientrante nelle speciali deroghe stabilite ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale e della parte III p.to 8 della Delibera di G.R. 20 luglio 2001, n. 1902. Il mercato inoltre potrà essere effettuato in altra giornata festiva purché rientrante nel calendario agli obblighi di chiusura nei giorni festivi per il commercio al dettaglio in sede fissa. In quest'ultimo caso il mercato straordinario sarà autorizzato ai sensi del successivo articolo 36.
4. Gli orari di vendita nei posteggi isolati sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
5. I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 08.30, ma non prima delle ore 07.30, e devono sgomberare entro le ore 19.30.
6. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento dell'attività, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto ovvero per un miglior servizio al consumatore. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori dei posteggi.

Posteggi in località Lugugnana

1. Nel centro di Lugugnana sono localizzati tre posteggi di cui uno riservato agli agricoltori.
2. L'attività ha luogo il sabato nel periodo da maggio a settembre compresi.
3. Se la giornata è festiva, lo svolgimento dell'attività sarà anticipato di un giorno, e se anche quest'ultimo è festivo, verrà anticipato di un altro giorno. In ogni caso vale quanto previsto nella seconda parte dell'art. 19 co. 2.
4. Gli orari di vendita nei posteggi isolati sono i seguenti: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
5. I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 08.30, ma non prima delle ore 07.30, e devono sgomberare entro le ore 19.30.
6. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento dell'attività, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto ovvero per un miglior servizio al consumatore. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori dei posteggi.

Per quanto non diversamente richiamato valgono le disposizioni dell'art. 12 e dell'art. 19, comma 3 e seguenti.

Art. 25 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, salvo il rispetto di esigenze igienico sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
2. Per le modalità di disposizione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. L'Autorità comunale si riserva di disporre specifica ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare nell'ambito dei posteggi in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

SEZIONE III

CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NEI MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 26 Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il Consiglio Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello territoriale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo di posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Art. 27 Modalità di riassegnazione dei posteggi per spostamento provvisorio e trasferimento, anche per ristrutturazione del mercato

1. Il trasferimento e la ristrutturazione di tutto il mercato o di gran parte dello stesso, è deliberato dal Consiglio Comunale. Nella deliberazione vengono anche individuate le nuove aree da riservare al commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2 della legge regionale.
2. In caso di trasferimento e di ristrutturazione del mercato o di singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente la stessa dimensione e di un posteggio il più possibile simile.
3. Il trasferimento di singoli posteggi, nelle aree di cui all'art. 17 co. 1 individuate ai sensi dell'art. 2 della legge regionale, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente del Settore competente su proposta del Comando di Polizia Municipale, informate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. L'Ufficio commercio su aree pubbliche provvede all'aggiornamento della planimetria di cui all'art. 17 co. 2 e comunica alla Polizia Municipale l'avvenuto trasferimento.
4. Nel caso di trasferimento di più posteggi e anche di ristrutturazione del mercato, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Le modalità operative per la riassegnazione, per quanto non stabilito dal presente Regolamento o da legge, verranno definite nel provvedimento amministrativo di approvazione del Bando.

5. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Comando di Polizia Municipale provvede, con verbale, allo spostamento provvisorio dell'operatore in altra area del mercato, o ad essa limitrofa, fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 28 Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola, dove è consentito, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito nell'ambito delle aree individuate ai sensi dall'art. 17 co.1 . La richiesta di ampliamento viene accolta dal Dirigente del Settore competente ove sia disponibile lo spazio necessario; in caso contrario il Dirigente del Settore competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 27, comma 3.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del Piano di cui all'art. 17 co. 1.

Art. 29 Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio disponibile, l'Ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Dirigente del Settore competente, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione. L'operatore interessato dovrà comunicare al Comune con lettera semplice, raccomandata o consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del comune, entro la data fissata nella comunicazione, la volontà di migliorare la propria posizione sia a riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi. La mancata comunicazione, e anche la non manifesta volontà di partecipare alla miglioria per i posti che a catena si rendessero liberi, sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione. Nel caso di istanza presentata tramite posta ai fini dell'assegnazione si terrà valida la data di timbro postale.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza in quel mercato da parte dell'operatore interessato dallo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi del precedente articolo 26.
5. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 anche nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 30 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nella planimetria allegata alle schede di mercato e di posteggi isolati.

2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Dirigente del Settore competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero, al fine del rilascio della concessione per dieci anni, deve presentare istanza in bollo precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel R.E.A.;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita;
 - h) in riferimento al Coltivatore diretto deve essere prodotto l'attestato rilasciato dal Comune in cui insiste il fondo, di data non antecedente ad un anno, con le dimensioni del fondo, l'ubicazione, a che titolo lo stesso viene coltivato nonché i prodotti ivi coltivati.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo posta oppure essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Nel caso di istanza presentata tramite posta ai fini dell'assegnazione si terrà valida la data di timbro postale. Le domande ricevute successivamente a tale termine, e comunque prima dell'assegnazione, possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine, ovvero nel caso di disponibilità di posteggi.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Per la formulazione della graduatoria si procede osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre, all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - c) ordine cronologico di ricezione della domanda.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento dell'attività, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al successivo art. 33.
10. Nello stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno, anche frazionati, complessivamente non inferiori a 1 mese e non superiori a 6 mesi.

Art. 31 Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario massimo previsto per l'installazione del banco-autoservizio previsto in ciascuna scheda; altrimenti è considerato assente. Nel caso in cui l'operatore si presenti oltre l'orario d'inizio, allo stesso può essere assegnato un posteggio eventualmente rimasto libero dopo la spunta di cui al successivo art. 33.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora a causa di calamità naturali o di avvenimenti del tutto eccezionali, il mercato venga occupato in una determinata giornata da un numero di titolari di posteggio inferiore al 50% dei posti previsti, coloro che non vi hanno partecipato non sono considerati assenti.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso il Comando di Polizia Municipale.

Art. 32 Graduatoria di mercato degli operatori titolari di posteggio

1. Per ogni mercato viene stilata e annualmente aggiornata una graduatoria degli operatori titolari di posteggio secondo, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza in quel mercato dell'operatore e, in caso di subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore stesso;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. La graduatoria è pubblica ed è consultabile presso il Comando di Polizia Municipale e presso l'Ufficio commercio a cui viene trasmessa copia.

Art. 33 Posteggi nei mercati temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni entro l'ora massima prevista per l'installazione del banco-autoservizio, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Il Comando di Polizia Municipale redige ed aggiorna mensilmente gli atti relativi alla spunta, copia degli stessi viene trasmessa all'Ufficio Commercio dopo ogni aggiornamento.
3. Le graduatorie per la spunta vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato al quale si chiede di partecipare, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. La spunta è effettuata nel giorno di mercato, da personale del Comando di Polizia Municipale mezz'ora dopo l'ora massima prevista per l'installazione del banco-autoservizio, e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti al momento presso la sede del Comando di Polizia Municipale o altro luogo preventivamente comunicato.

5. Agli operatori precari verrà assegnato un posteggio nel rispetto della disponibilità di posti in riferimento alla graduatoria di appartenenza.
6. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - dati anagrafici (allegando copia di un documento di riconoscimento valido);
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
7. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
8. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale; inoltre, devono aver pagato l'occupazione di spazio pubblico dei mercati precedenti, l'omesso pagamento implica la non ammissione alla spunta.
9. Gli operatori precari sono tenuti ad osservare le disposizioni nonché gli obblighi e i divieti del presente Regolamento.
10. Per conseguire una presenza **l'operatore deve essersi presentato alla spunta nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale**, purché ciò non sia dipeso dalla sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
11. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.

Art. 34 Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, è disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata per iscritto da almeno uno dei seguenti soggetti:
 - da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Municipale decide sulla proposta sentite le associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello territoriale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.
5. Per l'assegnazione dei posteggi rimasti eventualmente liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.
6. In occasione di mercati straordinari, il Comando di Polizia Municipale, sentiti preventivamente gli operatori titolari di posteggio, può limitare le aree di svolgimento del mercato stesso. Gli operatori titolari di posteggio di una via soppressa scelgono un altro posteggio secondo la loro posizione in graduatoria e secondo il settore merceologico, nell'ambito dei posteggi rimasti liberi. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell'ambito del mercato ridotto.

SEZIONE IV

MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Art. 35 Localizzazione e configurazione del mercatino

1. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo è localizzato nel Centro Storico di Portogruaro. L'area del mercatino è quella configurata nella planimetria allegata alla delibera di cui all'art. 17 punto 1, così come modificata dai successivi provvedimenti attuativi, nella quale si evidenziano:
 - l'ubicazione del mercatino
 - la superficie complessiva dei posteggi
 - il numero totale dei posteggi, quelli riservati agli operatori professionali e i posteggi per gli operatori non professionali (hobbisti)
 - nell'ambito del mercatino dell'antiquariato è ammessa l'esposizione e la vendita, in forma esclusiva o prevalente, di merce di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe e oggetti da collezione.
2. Riguardo alla tipologia della struttura, si tratta di posteggi su area scoperta.

Art. 36 Giornate e orario di svolgimento

1. Il mercatino ha luogo il secondo sabato del mese.
2. Se la giornata programmata è festiva, il mercato avrà svolgimento il sabato festivo.
3. Gli orari di vendita nel mercatino sono i seguenti: dalle ore 08.30 alle ore 19.00.
4. Gli assegnatari dei posteggi potranno iniziare le operazioni di installazione non prima delle ore 08.00, le stesse dovranno concludersi entro le ore 09.00. Le operazioni di sgombero non dovranno iniziare prima delle ore 18.30 e dovranno concludersi entro le ore 20.00.
5. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
6. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento del mercato, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato.
7. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento.
8. Del pari il Sindaco, per preminentissimi motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire svolgimento del mercato, ovvero per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità può disporre la sospensione in via temporanea.

Art. 37 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio.
2. Per le modalità di sistemazione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. L'Autorità comunale si riserva di disporre specifica ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare nell'ambito dei posteggi in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

Art. 38 Partecipazione

1. Al mercatino dell'antiquariato partecipano gli operatori professionali e gli operatori non professionali.
2. Agli operatori professionali si applicano le norme relative all'attività di commercio su aree pubbliche compreso il rilascio di autorizzazione con posteggio decennale di cui all'art. 5.
3. Agli operatori non professionali non è richiesta l'autorizzazione commerciale. La partecipazione al mercatino è però limitata ad un massimo di sei volte in un anno solare comprensive anche delle volte che l'operatore ha partecipato a mercatini nella regione Veneto diversi da quello di Portogruaro. A tal fine l'operatore deve munirsi di tesserino di riconoscimento di cui al successivo art. 40 che deve essere appositamente vidimato dal personale di vigilanza del mercatino, apponendo la data di partecipazione e il timbro del Comune.
4. Per garantire un regolare svolgimento delle attività di mercatino compresa la spunta, per i posteggi non occupati per l'edizione, verranno stilate due graduatorie distinte: operatori professionali e operatori non professionali.

PARTE I

OPERATORI PROFESSIONALI

Art. 39 Modalità di esercizio dell'attività per gli operatori professionali

1. All'operatore professionale viene rilasciata regolare autorizzazione e concessione decennale del posteggio ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. Relativamente alle autorizzazioni e alle concessioni di posteggio si applicano le norme contenute nella parte di Normativa Generale del Capo II del presente Regolamento.
2. Per quanto riguarda i criteri e le modalità per l'assegnazione dei posteggi, valgono le norme e le disposizioni relative al mercato e posteggi isolati di cui alla Sezione III del presente Capo III.
3. In riferimento alle disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale n° 2956 del 09.11.2001, punto C3, 2° comma, si precisa che come valutazione del valore esiguo si considera l'importo di 258,00 € fino a specifica determinazione stabilita da norma, disposizione o regolamento.

PARTE II

OPERATORI NON PROFESSIONALI

Art. 40 Modalità per il rilascio del tesserino agli operatori non professionali

1. L'operatore che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, al fine di poter partecipare al mercatino dell'antiquariato, deve essere dotato di tesserino di riconoscimento.
2. Per il rilascio del tesserino di cui al comma precedente, l'operatore deve presentare istanza in bollo al proprio comune di residenza, se residente in Veneto, ovvero al comune di Venezia. La domanda di richiesta di rilascio del tesserino deve contenere:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio, numero di codice fiscale
 - b) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (autodichiarazione con allegata copia di un documento d'identità), della propria condizione di operatore non professionale (sono considerati non professionali anche gli operatori che vendono prodotti diversi da cose di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, fumetti, libri, stampe e oggetti da collezione) e di non essere stato dichiarato fallito oppure, in tal caso, di aver ottenuto la riabilitazione
alla domanda, presentata all'Ufficio protocollo del Comune o spedita a mezzo posta, deve essere allegata una fotografia formato tessera.
3. Il Comune ricevuta l'istanza provvederà nel termine di 30 giorni al rilascio del relativo tesserino, nel caso si rendesse necessario chiedere integrazioni alla domanda, i termini per il rilascio decorreranno dalla presentazione delle integrazioni richieste.

Art. 41 Partecipazione al mercatino da parte degli operatori non professionali

1. Gli operatori non professionali che intendono partecipare al mercatino dell'antiquariato e del collezionismo devono inviare istanza in bollo al Comune precisando:
 - i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale domicilio;
 - estremi del tesserino di riconoscimento di cui al precedente articolo (numero, data, comune che l'ha rilasciato) ovvero della domanda presentata, nel caso in cui il tesserino non sia stato ancora ritirato;
 - presenze effettive maturate nel mercatino nell'anno in corso o, nel caso della prima edizione dell'anno, nell'anno precedente;
 - le specifiche edizioni del mercatino a cui si chiede di partecipare durante l'anno, che non possono essere superiori a sei.
2. Le domande devono essere inviate a mezzo servizio postale o essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune a decorrere dal 01 Novembre dell'anno precedente al quale le domande stesse si riferiscono. In ogni caso devono pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'edizione del mercatino al quale si intende partecipare. Le domande arrivate dopo il termine prefissato saranno ritenute valide al fine dell'assegnazione giornaliera dei posti rimasti eventualmente disponibili, la stessa domanda sarà tenuta in considerazione nella compilazione della graduatoria per le edizioni successive del mercatino, se espressamente richiesto.

3. Per le domande irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione. La documentazione integrativa dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo entro quindici giorni dall'edizione del mercatino a cui si riferisce. Le domande non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria per l'edizione in programma.

Art. 42 Graduatoria degli operatori non professionali

1. Per ogni edizione del mercatino deve essere predisposta apposita graduatoria degli operatori non professionali che abbiano fatto domanda di partecipazione.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del Settore competente, è affissa all'albo pretorio del Comune il lunedì antecedente l'edizione del mercatino.
3. Ai fini della formulazione della graduatoria valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) data di presentazione della domanda (ogni rinnovo mensile di graduatoria viene aggiornato tenendo conto anche delle domande già presentate per l'anno di riferimento ai sensi dell'articolo precedente, l'operatore quindi può presentare un'unica domanda per l'anno interessato);
 - b) minor numero di presenze effettive maturate nel mercatino nell'anno in corso oppure in quello precedente nel caso in cui, nell'anno in corso, non si sia svolto alcun mercatino;
 - c) in caso di ulteriore parità, si procede tramite sorteggio in locali aperti al pubblico, alla presenza di due testimoni, scelti tra i dipendenti comunali, che controfirmano il verbale delle operazioni di sorteggio.
4. Ai fini della graduatoria è considerata presenza la effettiva partecipazione al mercatino.
5. La ripetuta partecipazione al mercato del cosiddetto hobbista non crea alcun diritto di priorità.

Art. 43 Assegnazione dei posteggi degli operatori non professionali non utilizzati

1. I posteggi che eventualmente rimangono liberi dopo le operazioni di cui all'art. 42 e i posteggi che non risultano occupati entro l'orario massimo previsto per l'installazione del banco, vengono assegnati, nel rispetto dell'ordine di esaurimento della graduatoria di cui all'articolo precedente e secondo i seguenti commi, dal personale incaricato agli operatori presenti mezz'ora dopo il precedente termine presso il Comando di Polizia Municipale o altro luogo preventivamente comunicato.
2. Coloro che presentano domanda di partecipazione oltre il termine di cui all'art. 41 vengono inseriti in coda alla precedente graduatoria di cui all'art. 42 con gli stessi criteri di ordine e possono così partecipare alle operazioni di spunta di cui al precedente comma.
3. Esaurite anche queste richieste si procede all'assegnazione agli hobbisti presenti in quel momento tenendo conto dei criteri di cui al co. 3 e 4 dell'art. 42.

Art. 44 Obblighi particolari per gli operatori non professionali

1. L'operatore, quando partecipa al mercatino, deve presentare di volta in volta, unitamente al tesserino, un elenco contenente l'indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal personale di vigilanza del mercatino contestualmente all'apposizione del timbro di partecipazione sul tesserino.
2. L'attività di controllo e la vidimazione dei tesserini degli operatori non professionali deve precedere l'attività di controllo degli operatori professionali.

3. L'operatore deve esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto mediante apposito cartellino; quando il prezzo riguarda più prodotti identici è sufficiente l'uso di un unico cartellino. In ogni caso il valore di ciascun bene non può essere superiore all'importo di €258,00 eventualmente aggiornato dalla Regione ai sensi dell'art.9 della legge regionale.
4. L'operatore deve essere presente nel posteggio assegnatoli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito da altri, neppure se appartenenti al nucleo familiare, salvo che per brevi periodi che complessivamente non possono durare più di trenta minuti.
5. L'operatore non professionale non può porre in vendita opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico.

CAPO IV

FIERE

Art. 45 Disposizioni generali

1. Le aree destinate alle fiere presenti nel territorio comunale sono individuate o modificate dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 2 della Legge Regionale di approvazione del Piano del commercio su aree pubbliche, **salvo quanto previsto agli art. 46 e 63 che seguono**, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Le assegnazioni dei singoli posteggi vengono effettuate nell'ambito delle aree sopra individuate. Non è considerata modifica alla deliberazione del Consiglio Comunale, la semplice diversa assegnazione del posteggio all'interno delle aree approvate.
2. Presso l'Ufficio Commercio è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria delle aree destinate all'esercizio del commercio allegata al Piano del commercio su area pubblica, nonché la scheda di ogni fiera con l'allegata planimetria organizzativa dove sono indicati la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e relativamente ogni posteggio concesso: la superficie, i parametri dimensionali, il titolare del posteggio e la data di decadenza. La documentazione è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'Ufficio commercio su aree pubbliche.
3. Ad ogni operatore titolare di posteggio viene consegnata copia della scheda della fiera a cui partecipa, della planimetria relativa al proprio posteggio e del presente Regolamento.
4. Le fiere sono gestite dal Comune di Portogruaro che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione, ai sensi di legge, approvata dalla Giunta Comunale.
5. L'autorità comunale ha facoltà di emanare le ordinanze necessarie a garantire il regolare svolgimento delle attività commerciali.
6. L'Ufficio Commercio, ai sensi dell'art.12 co. 1 della legge regionale, provvede a trasmettere alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, l'elenco dei provvedimenti autorizzatori. Lo stesso ufficio provvede.
7. Al servizio di vigilanza annonaria e commerciale provvede la Polizia Municipale, in collaborazione con le altre forze di polizia del territorio. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria provvede l'azienda ASL territorialmente competente.
8. Le tariffe per la concessione spazio pubblico e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti dei posteggi, sono determinate sulla base del relativo regolamento comunale in vigore.
9. Il servizio di vigilanza della Polizia Municipale redige ed aggiorna il registro delle presenze e le assenze di tutti gli operatori, sia titolari di concessione di posteggio che assegnatari temporanei e la trasmette all'Ufficio commercio dov'è consultabile.

SEZIONE I

FIERA DI SANT'ANDREA

Art. 46 Localizzazione e configurazione della Fiera

1. La Fiera di Sant'Andrea è localizzata nel Centro Storico di Portogruaro. L'area della Fiera è quella configurata nella planimetria allegata alla delibera di cui al punto 1 dell'art. 45, così come modificata dai successivi provvedimenti attuativi, nella quale si evidenziano:
 - l'ubicazione della fiera;
 - la superficie complessiva.
 - il numero totale dei posteggi quelli riservati ai produttori agricoli, la eventuale suddivisione tra posteggi riservati al settore non alimentare e quello alimentare, posteggi riservati a merceologie particolari (**parametri che hanno valenza indicativa**).
2. E' ammessa, nell'ambito della Fiera di Sant'Andrea, la vendita di prodotti sia alimentare che non alimentare.
3. In riferimento all'individuazione dei settori merceologici dell'area fieristica si specifica che ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria è consentita la vendita di prodotti alimentari senza mezzo automunito solo in aree pubbliche appositamente attrezzate, in tal senso si devono intendere le aree appositamente individuate per la tipologia alimentare nella planimetria di cui al punto 1 che precede. Diversamente, nelle aree in cui non è specificata la tipologia di vendita, è consentito anche il commercio di prodotti alimentari con mezzo autonomo sempre nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
4. **Nelle aree destinate al commercio su area pubblica con posteggio la relativa concessione e il collegato settore merceologico sono determinati in sede di Deliberazione di Giunta di cui all'art.63 – 3° comma del presente Regolamento.**
5. **Il numero di posteggi da attribuire per settore merceologico ovvero finalizzate alle specifiche destinazioni espositive sono anch'essi determinati in sede di Deliberazione di Giunta e/o di Determinazione dirigenziale di cui all'art.63 – 3° comma del presente Regolamento.**
6. **Si da atto sin d'ora che una quota dei posteggi indicati al comma che precede sarà riservata a destinazione espositiva di prodotti locali. La quota di riserva e le caratteristiche specifiche dei prodotti esposti saranno determinati in sede di Deliberazione di Giunta e/o di Determinazione dirigenziale di cui all'art.63 – 3° comma del presente Regolamento.**
7. E' facoltà dell'Autorità Comunale dislocare i posteggi nell'ambito della fiera secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle eventuali esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, per ragioni di carattere igienico sanitario.

Art. 47 Giornata e orario di svolgimento

1. La Fiera di Sant'Andrea si svolge in occasione dei festeggiamenti di Sant'Andrea, nei giorni di Sabato e Domenica antecedenti o concomitanti con la festa del Santo Patrono (30 Novembre).
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire giorni diversi o aggiuntivi, di svolgimento della Fiera.

3. Gli orari di vendita nella Fiera di Sant'Andrea sono i seguenti: dalle ore 07.30 alle ore 20.00.
4. Gli assegnatari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 08.00, ma non prima delle ore 07.00 e devono sgomberare non prima delle 19.30 comunque entro le ore 21.30. E' concessa la permanenza delle attrezzature nel posteggio assegnato durante la notte tra il primo ed il secondo giorno di fiera.
5. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
6. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento della fiera, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera.
7. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento.
8. Del pari il Sindaco, per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato, ovvero per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità può disporre la sospensione in via temporanea.

Art. 48 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività consentiti nella Fiera, salvo il rispetto di esigenze igienico sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
2. Per le modalità di sistemazione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. L'Autorità comunale si riserva di disporre specifica ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare nell'ambito dei posteggi in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

Art. 49 Area riservata agli agricoltori

1. Nell'ambito della Fiera di Sant'Andrea viene individuata un'area riservata agli agricoltori come evidenziato nella planimetria allegata alla delibera di cui all'art. 45 co. 1
2. L'attività degli agricoltori si svolge in concomitanza con la Fiera di Sant'Andrea, oppure in altri due giorni festivi o prefestivi scelti con ordinanza del Sindaco all'interno del periodo dei festeggiamenti predetti.
3. In materia di concessioni del posteggio si applica quanto già disciplinato dall'articolo 30.
4. In materia di orario di svolgimento si applica il precedente articolo 47.

SEZIONE II

FIERA - MOSTRA ORNITOLOGICA

Art. 50 Localizzazione e configurazione della Fiera

1. Nella Fiera - Mostra Ornitologica, è riservata un'area per la vendita esclusiva di prodotti rientranti nelle sottoelencate specializzazioni merceologiche:
 - uccelli da gabbia e da voliera;
 - animali da cortile;
 - attrezzature sportive ed abbigliamento da caccia, pesca e agricoltura;
 - piante e fiori;
 - gatti, cani, cavalli.E' consentita altresì l'assegnazione di posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. In riferimento all'individuazione dei settori merceologici dell'area fieristica si specifica che ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria è consentita la vendita di prodotti alimentari senza mezzo automunito solo in aree pubbliche appositamente attrezzate, in tal senso si devono intendere le aree appositamente individuate per la tipologia alimentare nella planimetria di cui al punto 1 che precede. Diversamente, nelle aree in cui non è specificata la tipologia di vendita, è consentito anche il commercio di prodotti alimentari con mezzo autonomo sempre nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
3. Nel rispetto delle direttive di cui alla presente Sezione si attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad individuare le aree pubbliche su cui rilasciare le relative concessioni di posteggio. Nel provvedimento dovranno essere riportati:
 - l'ubicazione della fiera;
 - la superficie complessiva;
 - il numero totale dei posteggi, la loro suddivisione in settori merceologici, la eventuale suddivisione tra posteggi riservati al settore non alimentare e quello alimentare, posteggi riservati a merceologie particolari e quelli utilizzabili con particolari restrizioni.
4. Nelle aree con tipologie merceologiche specificatamente individuate, è consentita la concessione del posteggio unicamente per la vendita della merceologia prevista.
5. E' facoltà dell'Autorità Comunale dislocare i posteggi nell'ambito della fiera secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle eventuali esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, per ragioni di carattere igienico sanitario.

Art. 51 Giornata e orario di svolgimento

1. La Fiera - Mostra Ornitologica si svolge la terza domenica di Settembre.
2. Gli orari di vendita nella fiera - Mostra Ornitologica sono i seguenti: dalle ore 07.30 alle ore 19.30.
3. Gli assegnatari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 08.00, ma non prima delle ore 07.00 e devono sgomberare non prima delle 19.00 e comunque entro le ore 20.00.

4. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
5. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento della fiera, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera.
6. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento.
7. Del pari il Sindaco, per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato, ovvero per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità può disporre la sospensione in via temporanea.

Art. 52 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività consentiti nella Fiera, salvo il rispetto di esigenze igienico sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
2. Per le modalità di sistemazione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. L'Autorità comunale si riserva di disporre specifica ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare nell'ambito dei posteggi in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

SEZIONE III

FIERA – NATALE IN CENTRO STORICO

Art. 53 Localizzazione e configurazione della Fiera

1. Nella Fiera – Natale in Centro Storico è consentita esclusivamente la vendita di articoli natalizi, come ad esempio:
 - addobbi natalizi
 - candele, fiori e composizioni floreali
 - piante, fiori e alberi di natale
 - dolci e alimenti natalizi
 - lavorazioni tradizionali tipiche natalizie
2. In riferimento all'individuazione dei settori merceologici dell'area fieristica si specifica che ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria è consentita la vendita di prodotti alimentari senza mezzo autonomo solo in aree pubbliche appositamente attrezzate, in tal senso si devono intendere le aree appositamente individuate per la tipologia alimentare nella planimetria di cui al punto 1 che precede. Diversamente, nelle aree in cui non è specificata la tipologia di vendita, è consentito anche il commercio di prodotti alimentari con mezzo autonomo sempre nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
3. Nel rispetto delle direttive di cui alla presente Sezione si attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad individuare le aree pubbliche del centro storico su cui rilasciare le relative concessioni di posteggio. Nel provvedimento dovranno essere riportati:
 - l'ubicazione della fiera;
 - la superficie complessiva;
 - il numero totale dei posteggi, la loro suddivisione in settori merceologici, la eventuale suddivisione tra posteggi riservati al settore non alimentare e quello alimentare, posteggi riservati a merceologie particolari e quelli utilizzabili con particolari restrizioni.
4. Nelle aree con tipologie merceologiche specificatamente individuate, è consentita la concessione del posteggio unicamente per la vendita della merceologia prevista.
5. E' facoltà dell'Autorità Comunale dislocare i posteggi nell'ambito della fiera secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle eventuali esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, per ragioni di carattere igienico sanitario.

Art. 54 Giornata e orario di svolgimento

1. La Fiera – Natale in Centro Storico si svolge nei giorni di sabato e domenica del 2° e 3° fine settimana di Dicembre.
2. Nel caso in cui la fiera si svolga in concomitanza con altre attività di commercio su aree pubbliche il Comune, con provvedimento di Giunta Comunale, provvederà a coordinare le diverse attività al fine di organizzare un servizio più idoneo alle esigenze di consumatori e di operatori.
3. Gli orari di vendita nella Fiera sono i seguenti: dalle ore 08.30 alle ore 19.30.

4. Gli assegnatari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 09.00, ma non prima delle ore 08.00 e devono sgomberare non prima delle 19.00 e comunque entro le ore 20.30.
5. I posteggi non occupati entro le ore 09.30 potranno essere assegnati ad altri richiedenti aventi titolo.
6. E' concessa la permanenza delle attrezzature nel posteggio assegnato durante la notte tra il primo ed il secondo giorno di fiera.
7. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
8. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento del mercato, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera.
9. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento.
10. Del pari il Sindaco, per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento della fiera, ovvero per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità può disporre la sospensione in via temporanea.

Art. 55 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività consentiti nella Fiera, salvo il rispetto di esigenze igienico sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
2. Per le modalità di sistemazione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. L'Autorità comunale si riserva di disporre specifica ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare nell'ambito dei posteggi in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

SEZIONE IV

FIERA – PORTOGRUARO IN FIORE

Art. 56 Localizzazione e configurazione della Fiera

4. Nella Fiera – Portogruaro in Fiore è consentita esclusivamente la vendita di merceologie riferite al tema del giardinaggio, delle piante e dei fiori. E' consentita altresì l'assegnazione di posteggi per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. In riferimento all'individuazione dei settori merceologici dell'area fieristica si specifica che ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria è consentita la vendita di prodotti alimentari senza mezzo automunito solo in aree pubbliche appositamente attrezzate, in tal senso si devono intendere le aree appositamente individuate per la tipologia alimentare nella planimetria di cui al punto 1 che precede. Diversamente, nelle aree in cui non è specificata la tipologia di vendita, è consentito anche il commercio di prodotti alimentari con mezzo autonomo sempre nel rispetto della normativa igienico-sanitaria.
6. Nel rispetto delle direttive di cui alla presente Sezione si attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad individuare le aree pubbliche del centro storico su cui rilasciare le relative concessioni di posteggio. Nel provvedimento dovranno essere riportati:
 - l'ubicazione della fiera;
 - la superficie complessiva;
 - il numero totale dei posteggi, la loro suddivisione in settori merceologici, la eventuale suddivisione tra posteggi riservati al settore non alimentare e quello alimentare, posteggi riservati a merceologie particolari e quelli utilizzabili con particolari restrizioni.
7. Nelle aree con tipologie merceologiche specificatamente individuate, è consentita la concessione del posteggio unicamente per la vendita della merceologia prevista.
8. E' facoltà dell'Autorità Comunale dislocare i posteggi nell'ambito della fiera secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle eventuali esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria, per ragioni di carattere igienico sanitario.

Art. 57 Giornata e orario di svolgimento

1. La Fiera – Portogruaro in Fiore si svolge la 2° domenica di Maggio.
2. Nel caso in cui la fiera si svolga in concomitanza con altre attività di commercio su aree pubbliche il Comune, con provvedimento di Giunta Comunale, provvederà a coordinare le diverse attività al fine di organizzare un servizio più idoneo alle esigenze di consumatori e degli operatori.
3. Gli orari di vendita nella Fiera sono i seguenti: dalle ore 08.30 alle ore 19.30.
4. Gli assegnatari di posteggio devono installare il proprio banco-autoservizio entro le ore 09.00, ma non prima delle ore 08.00 e devono sgomberare non prima delle 19.00 e comunque entro le ore 20.30.
5. I posteggi non occupati entro le ore 09.30 potranno essere assegnati ad altri richiedenti aventi titolo.

6. E' consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero.
7. Il Sindaco, può introdurre modifiche temporanee o permanenti agli orari di svolgimento del mercato, motivati da esigenze di circolazione o di miglior coordinamento con gli orari di altri servizi o altre tipologie di esercizi di vendita al minuto. In ogni caso, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera.
8. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all'esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con ordinanza sindacale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento.
9. Del pari il Sindaco, per preminenti motivi di pubblico interesse ed in caso di temporanea impossibilità di garantire l'ordinato svolgimento del mercato, ovvero per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità può disporre la sospensione in via temporanea.

Art. 58 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita

1. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio, fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale. L'operatore ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività consentiti nella Fiera, salvo il rispetto di esigenze igienico sanitarie e fatto salvo il divieto di vendere bevande alcoliche diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 del regolamento di esecuzione del TULPS nonché di vendere e esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.
2. Per le modalità di sistemazione delle attrezzature e per il corretto svolgimento delle attività di vendita si richiamano le disposizioni relative agli obblighi e divieti di cui all'art. 16 del presente Regolamento.
3. L'Autorità comunale si riserva di disporre specifica ordinanza al fine di regolamentare la circolazione veicolare nell'ambito dei posteggi in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'attività.

SEZIONE V

CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE

Art. 59 Modalità di presentazione delle domande

1. Alla Fiera possono partecipare tutti gli operatori muniti di autorizzazione per l'attività di commercio su area pubblica. Lo svolgimento dell'attività avviene su posteggio dato in concessione per 10 anni.
2. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire al Comune almeno 60 giorni prima dello svolgimento della prima manifestazione successiva all'esecutività del presente Regolamento o al riconoscimento da parte della Regione della fiera di nuova istituzione. Delle domande pervenute successivamente si terrà conto compatibilmente con la residua disponibilità di posteggi.
3. Alla richiesta va allegata, per ciascuna categoria di operatori, la seguente documentazione:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto e eventuale indicazione della superficie necessaria e della struttura utilizzata;
 - e) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
 - g) tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
4. La concessione decennale del posteggio viene rilasciata dal Dirigente del Settore competente, previa verifica dei presupposti di legge.
5. Le domande in bollo possono essere inviate a mezzo servizio postale oppure essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo del Comune, entro i termini richiamati al comma 2 che precede. Nel caso di istanza presentata tramite posta ai fini dell'assegnazione si terrà valida la data di timbro postale.
6. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
7. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
8. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 60 Graduatorie

1. Per le Fiere già istituite, ai fini della formulazione della graduatoria, valgono nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. Per le Fiere di nuova istituzione, ai fini della formulazione della graduatoria, valgono unicamente e nell'ordine i punti b) e c) del precedente comma.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.
4. Nella Fiera per presenza effettiva si intende il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente del Settore competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici (trenta) giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione e di svolgimento della fiera.

Art. 61 Disposizioni generali sui criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
2. La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa, dei posteggi, viene rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria e che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 59, per l'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità.
4. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, vengono concesse, tenendo conto della graduatoria, miglorie ai titolari di posteggio. Il Dirigente del Settore competente, informa i titolari di posteggio della specifica fiera, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione. L'operatore interessato dovrà comunicare al Comune con lettera semplice, raccomandata o consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del comune, entro la data fissata nella comunicazione, la volontà di migliorare la propria posizione sia a riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi. La mancata comunicazione, e anche la non manifesta volontà di partecipare alla migloria per i posti che a catena si rendessero liberi, sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione. Nel caso di istanza presentata tramite posta ai fini dell'assegnazione si terrà valida la data di timbro postale.
5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.

7. I posteggi non occupati entro l'orario massimo previsto per l'installazione del banco, vengono assegnati, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 60 co. 1, secondo le modalità già stabilite dall'art 33 con l'eccezione dell'aggiornamento della graduatoria che sarà annuale.
8. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito l'azienda, deve comunicare con apposita domanda in bollo, l'avvenuto trasferimento della stessa, allegando copia dell'autorizzazione all'esercizio a lui intestata o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.
9. Per quanto non espressamente richiamato dalla presente sezione, valgono le disposizioni relative ai criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e posteggi isolati di cui al Capo III Sezione III del presente Regolamento, comprese le modalità per la ristrutturazione delle Fiere esistenti.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 62 Sanzioni

1. All'inosservanza di norme e disposizioni di legge si applicano le specifiche sanzioni amministrative e penali in materia.

All'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel provvedimento di autorizzazione e concessione del posteggio si applicano inoltre le specifiche sanzioni amministrative e penali previste dalle norme di legge o regolamenti e quanto previsto dalla Legge 24.4.1981 n° 689.

Art. 63 Variazioni non essenziali del Mercato - delega

1. Nel caso in cui risulti necessario modificare l'organizzazione dei mercati entro i parametri non essenziali indicati qui di seguito, le relative variazioni potranno essere effettuate attraverso Delibera di Giunta:
 - modificazioni delle tipologie merceologiche entro limiti del 10% del preesistente;
 - modificazioni nel numero e della relativa superficie complessiva dei posteggi entro i limiti del 10% del preesistente;
 - modificazione dell'orario dell'attività;
 - modificazione della localizzazione dei posteggi entro il limite del 20% del preesistente.

Rimangono fatte salve le già previste competenze attribuite al Dirigente e/o Responsabile preposto.

2. Per quanto riguarda l'attività di cui al Capo IV del presente Regolamento si da atto che l'organizzazione delle manifestazioni, fatta salve le modalità di cui alla Sezione V del medesimo Capo IV, sarà regolamentata secondo la disciplina di cui alla LR 11 del 23 maggio 2002 "Disciplina del settore fieristico".
3. Conseguentemente a quanto disposto al comma precedente qualunque variazione, integrazione e/o modificazione dell'organizzazione delle fiere-mercato sarà effettuata mediante Delibera di Giunta, fatte salve le già previste competenze in capo al Dirigente e/o Responsabile preposto.